

**DELIBERAZIONE 25 LUGLIO 2013**  
**327/2013/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONI AI RICAVI A COPERTURA DEGLI ONERI**  
**PER LO SCONTO AI DIPENDENTI DI AZIENDE DEL SETTORE ELETTRICO**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 25 luglio 2013

### **VISTI:**

- la legge 9 gennaio 1991, n. 10/91;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 ed il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione", come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 ed il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2008-2011", come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2009, ARG/elt 103/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 103/09);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10 ed il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolamentazione delle cooperative elettriche" (TICOOP), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2010, ARG/elt 138/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 138/10);
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2011, VIS 54/11 (di seguito: deliberazione VIS 54/11);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, VIS 104/11;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 167/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 167/11);

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 ed il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica - Periodo di regolazione 2012-2015”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT 2012-2015);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2012, 46/2012/R/eel ed il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per la regolamentazione delle cooperative elettriche – periodo di regolazione 2012-2015” (TICOOP 2012-2015);
- il comunicato agli operatori “Raccolta dati integrazione dei ricavi a copertura degli oneri per lo sconto dipendenti - anni 2012 e 2013”, pubblicato sul sito dell’Autorità in data 30 maggio 2013 (di seguito: comunicato 30 maggio 2013).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi del comma 37.1, del TIT 2012-2015, alle imprese distributrici e alla società Terna S.p.A. è riconosciuta, fino al 31 dicembre 2019, un’integrazione ai ricavi garantiti dall’applicazione dei corrispettivi tariffari di cui alla Parte II del medesimo TIT 2012-2015, in relazione alla copertura dei costi relativi agli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore, in ragione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, assunti prima del 1 luglio 1996, inclusi quelli in pensione e in reversibilità (di seguito: sconto dipendenti);
- con riferimento all’anno 2012, il comma 37.2, del TIT 2012-2015 dispone che l’integrazione massima riconoscibile, di cui al comma 37.1, del medesimo TIT 2012-2015 sia pari a 7/12 (sette dodicesimi) dell’onere effettivamente sostenuto nell’anno 2006 in relazione allo sconto dipendenti;
- con riferimento agli anni successivi al 2012, il comma 37.3, del TIT 2012-2015 dispone che l’integrazione massima riconoscibile sia ridotta annualmente di un ulteriore dodicesimo;
- il comma 37.4, del TIT 2012-2015 prevede che, qualora in ciascun anno  $t-2$  l’onere effettivo sostenuto a consuntivo risulti inferiore al massimo riconoscibile in ciascun anno  $t$  del periodo regolatorio l’impresa distributtrice versa alla Cassa il 50% di tale differenza;
- ai fini del calcolo dell’onere effettivamente sostenuto nell’anno 2006 in relazione allo sconto dipendenti, ai sensi del comma 37.5 del TIT 2012-2015, si applicano le seguenti limitazioni:
  - a. l’onere deve fare riferimento esclusivamente a dipendenti assegnati a funzioni rientranti nelle attività di trasmissione, distribuzione e misura come delimitate ai sensi del TIU;
  - b. nel caso di ex-dipendenti, inclusi i casi di reversibilità, l’ex-dipendente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro doveva essere assegnato a mansioni/strutture organizzative oggi chiaramente e univocamente riconducibili alle attività di cui alla precedente lettera a);
- ai sensi del comma 37.6, del TIT 2012-2015, per ciascun anno in relazione al quale è riconosciuto, lo sconto dipendenti deve essere evidenziato in maniera separata nei documenti di fatturazione emessi dall’impresa di distribuzione competente; e che, ai sensi del medesimo comma, a detto sconto, è altresì garantita separata evidenza contabile;

- ai sensi del comma 37.7, del TIT 2012-2015, il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 37.6, del TIT 2012-2015 comporta la decadenza del diritto all'integrazione ai ricavi di cui al comma 37.1, del medesimo TIT 2012-2015;
- ai sensi del comma 54.1, del TIT 2012-2015, la copertura degli oneri derivanti dal meccanismo di integrazione di cui all'articolo 37, del medesimo TIT 2012-2015, è garantita dal "Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi", di cui al comma 47.1, lettera g), del TIT 2012-2015, alimentato dalla componente tariffaria  $UC_3$ , di cui al comma 15.1, del medesimo TIT 2012-2015.

**CONSIDERATO CHE:**

- con comunicato 30 maggio 2013, la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha reso nota l'attivazione del sistema telematico di rilevazione dei dati necessari ai fini della determinazione degli importi di integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti con riferimento agli anni 2012 e 2013, lasciando la possibilità agli operatori di effettuare tale comunicazione entro e non oltre il 28 giugno 2013;
- alla data della chiusura della raccolta dati, 44 imprese risultano aver comunicato i dati relativi all'onere effettivamente sostenuto negli anni 2010 e 2011 per lo sconto dipendenti ai fini dell'erogazione delle integrazioni ai ricavi per gli anni 2012 e 2013;
- dall'analisi dei dati dichiarati dalle 44 imprese, di cui al precedente alinea, si rileva che:
  - 4 imprese risultano non aver applicato sconti ai propri dipendenti ed ex dipendenti;
  - 28 imprese risultano aver diritto all'integrazione di cui all'articolo 37 del TIT 2012-2015;
  - 12 imprese risultano non aver adempiuto, in tutto o in parte, alle disposizioni di cui al comma 37.6 del TIT 2012-2015.

**CONSIDERATO CHE:**

- il riconoscimento dell'integrazione ai ricavi a copertura degli oneri per lo sconto ai dipendenti, per il periodo 2008-2011, è disciplinato dall'articolo 44, del TIT 2008-2011;
- ai fini del riconoscimento dell'integrazione ai ricavi di cui al precedente alinea il comma 44.6, del TIT 2008-2011 dispone che gli sconti riconosciuti siano evidenziati in maniera separata nei documenti di fatturazione emessi dall'impresa distributrice competente e che, in relazione a detti sconti, sia garantita separata evidenza contabile;
- il comma 44.7, del medesimo TIT 2008-2011 prevede che la mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 44.6, del TIT 2008-2011, comporti la sospensione del diritto all'integrazione ai ricavi fino ad avvenuto adempimento delle medesime disposizioni;

- ai sensi del comma 44.7, del TIT 2008-2011, l’Autorità, con deliberazione 167/11, ha sospeso il diritto alle integrazioni ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti, con riferimento agli anni 2010 e 2011, per le imprese che non hanno trasmesso i dati ovvero che hanno dichiarato il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 44.5 e/o 44.6, del TIT 2008-2011, fissando, altresì, al 31 marzo 2012 il termine perentorio per l’integrazione/rettifica dei dati, pena la decadenza del diritto all’integrazione ai ricavi con riferimento agli anni 2010 e 2011;
- con riferimento alle imprese di cui al precedente alinea, si rileva che, relativamente agli anni 2010 e 2011:
  - 4 delle imprese inadempienti (Azienda Sondriese Multiservizi S.p.A., AEM Tirano S.p.A., Società Servizi Valdisotto S.p.A. e AGSM Distribuzione S.p.A.) hanno richiesto la riapertura del sistema telematico di raccolta dati al fine di comunicare le informazioni richieste entro il termine perentorio stabilito con la deliberazione ARG/elt 167/11;
  - le 15 imprese di cui alla tabella 2 della deliberazione ARG/elt 167/11, risultano non aver rettificato i dati trasmessi entro il suddetto termine.

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione ARG/elt 138/10, l’Autorità ha fissato l’ammontare di integrazione per lo sconto dipendenti riconosciuto all’impresa AGSM Verona S.p.A relativo all’anno 2009;
- con deliberazione VIS 54/11, l’Autorità ha approvato una verifica ispettiva nei confronti di AGSM Distribuzione S.p.A. (società che ha acquisito, dall’aprile 2009, l’attività di distribuzione da AGSM Verona), al fine di verificare, tra l’altro, il rispetto, da parte dell’esercente, degli obblighi di separazione funzionale e contabile previsti, rispettivamente, dalle parti IV e V del TIU, nonché il rispetto del TIT 2008-2011;
- in esito alla verifica ispettiva, tenutasi nei giorni 24, 25 e 26 maggio 2011, è emerso come AGSM Distribuzione abbia garantito la separata evidenza dello sconto dipendenti nei documenti di fatturazione a partire dall’esercizio 2010; e che, pertanto, le dichiarazioni fornite in sede di raccolta dati per l’ottenimento delle integrazioni ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti, per l’anno 2009, non risultano veritiere;
- tenuto conto delle dichiarazioni effettuate nell’ambito della verifica ispettiva, il Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità ha comunicato ad AGSM Distribuzione, in data 8 luglio 2013, l’intenzione di proporre all’Autorità medesima la decadenza del diritto all’integrazione ai ricavi per l’anno 2009;
- AGSM Distribuzione risulta aver restituito alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) l’importo indebitamente erogato a titolo di integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti per l’anno 2009;
- con riferimento all’integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti per gli anni 2010 e 2011, AGSM Distribuzione ha dichiarato di non rispettare gli obblighi di cui al comma 44.6 del TIT 2008-2011.

**CONSIDERATO CHE:**

- con le deliberazioni ARG/elt 103/09, ARG/elt 138/10 e ARG/elt 167/11 l'Autorità ha determinato gli ammontari di integrazione ai ricavi per lo sconto dipendenti per gli anni dal 2008 al 2011 per la società ACEGAS-APS S.p.A.;
- con comunicazione 24 marzo 2011, ACEGAS-APS ha segnalato una errata imputazione, nella raccolta dati telematica, dell'onere effettivamente sostenuto nell'anno 2006, sulla base del quale, ai sensi dei commi 44.2 e 44.3, del TIT 2008-2011, sono stati calcolati gli ammontari di integrazione di cui al precedente alinea, chiedendone contestualmente la rettifica;
- con la deliberazione ARG/elt 167/11 l'Autorità ha determinato gli ammontari di integrazione ai ricavi per lo sconto dipendenti per gli anni 2010 e 2011 per la società ENÌA S.p.A.;
- con comunicazione 30 gennaio 2012, ENÌA ha segnalato un errore nel sistema telematico di raccolta dati ed ha rettificato, entro i termini fissati dal comma 2.6 della deliberazione ARG/elt 167/11 per la comunicazione/rettifica dei dati, l'importo dichiarato come onere effettivamente sostenuto nell'anno 2006, sulla base del quale, ai sensi dei commi 44.2 e 44.3, del TIT 2008-2011, sono stati calcolati gli ammontari di integrazione di cui al precedente alinea;
- con le deliberazioni ARG/elt 103/09 e ARG/elt 138/10, è stata disposta la decadenza del diritto all'integrazione ai ricavi per lo sconto dipendenti, per gli anni 2008 e 2009, per l'impresa ENÌA;
- le suddette rettifiche comportano la rideterminazione, per le società ACEGAS-APS e ENÌA, degli ammontari di integrazione ai ricavi per lo sconto dipendenti, rispettivamente, per gli anni dal 2008 al 2011 e per gli anni 2010 e 2011.

**CONSIDERATO CHE:**

- la società AEM Tirano S.p.A ha incorporato la Società Servizi Valdisotto ed ha acquisito le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica dalla società Azienda Sondriese Multiservizi S.p.A. con efficacia dall'1 gennaio 2011, modificando contestualmente la ragione sociale in Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.;
- la società SELNET S.p.A. è stata costituita a seguito di un'acquisizione parziale delle attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica di Enel Distribuzione S.p.A. con efficacia dall'1 gennaio 2011.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- disporre l'erogazione delle integrazioni ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti, per gli anni 2012 e 2013, con riferimento alle 28 imprese che hanno dichiarato il rispetto delle limitazioni previste al comma 37.5 e degli obblighi di cui al comma 37.6, del TIT 2012-2015;
- dichiarare decaduto il diritto all'integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti, relativamente agli anni 2012 e 2013, con riferimento alle imprese che non hanno rispettato le limitazioni di cui al comma 37.6 del TIT 2012-2015;
- introdurre un termine perentorio ai fini della trasmissione delle informazioni per le imprese che non hanno effettuato alcuna comunicazione nell'ambito della

raccolta dati avviata con comunicazione 30 maggio 2013, pena la decadenza dal diritto all'integrazione ai ricavi con riferimento agli anni 2012 e 2013;

- disporre l'erogazione dell'integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti, per gli anni 2010 e 2011, con riferimento alle imprese che hanno provveduto a trasmettere le informazioni necessarie al calcolo dell'integrazione medesima, nei termini previsti dalla deliberazione ARG/elt 167/11, dichiarando il rispetto delle limitazioni previste al comma 44.5 e degli obblighi di cui al comma 44.6, del TIT 2008-2011;
- disporre, ai sensi del comma 2.6, della deliberazione ARG/elt 167/11, la decadenza del diritto all'integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti, con riferimento agli anni 2010 e 2011, per le imprese di distribuzione che risultano non aver comunicato o integrato/rettificato le informazioni trasmesse nei termini previsti dalla deliberazione 167/11;
- dichiarare decaduto il diritto all'integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti, relativamente all'anno 2009, per la società AGSM Verona, per mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 44.6 del TIT 2008-2011;
- dichiarare decaduto il diritto all'integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti, relativamente agli anni 2010 e 2011, per la società AGSM Distribuzione, per mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 44.6 del TIT 2008-2011;
- rideterminare gli ammontari di integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti per l'impresa ACEGAS-APS con riferimento agli anni dal 2008 al 2011;
- rideterminare gli ammontari di integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti per l'impresa ENIA con riferimento agli anni 2010 e 2011;
- dare disposizioni alla Cassa affinché provveda all'erogazione degli ammontari di integrazione ai ricavi, con riferimento alle imprese aventi diritto alle integrazioni medesime per gli anni 2012 e 2013, nonché alle imprese per le quali è stato determinato l'ammontare per gli anni 2010 e 2011, secondo le modalità disciplinate nel presente provvedimento;
- dare disposizioni alle imprese distributrici nei confronti delle quali sono stati rideterminati gli ammontari di integrazione ai ricavi per gli anni dal 2008 al 2011, affinché provvedano alla restituzione, alla Cassa, degli importi già incassati, eccedenti rispetto alle nuove rideterminazioni

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Integrazione delle disposizioni di cui alle deliberazioni ARG/elt 103/09, ARG/elt 138/10 e ARG/elt 167/11 in materia di integrazione ai ricavi a copertura degli oneri relativi allo sconto dipendenti per gli anni dal 2008 al 2011*

- 1.1 Il diritto all'integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti per l'impresa AGSM Verona, con riferimento all'anno 2009, è decaduto per mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 44.6, del TIT 2008-2011.
- 1.2 Con riferimento alle imprese distributrici che hanno comunicato i dati ai fini del

riconoscimento delle integrazioni ai ricavi per gli anni 2010 e 2011 e per le quali il diritto alle integrazioni medesime risulta sospeso ai sensi del comma 2.6, della deliberazione ARG/elt 167/11:

- a) la Tabella 1, allegata al presente provvedimento, riporta le imprese aventi diritto all'integrazione ai ricavi, ed i relativi ammontari da erogare;
  - b) la Tabella 2, allegata al presente provvedimento, elenca le imprese che risultano non aver rispettato le limitazioni di cui al comma 44.5, del TIT 2008-2011 e/o gli obblighi previsti dal 44.6, del medesimo TIT, per le quali il diritto all'integrazione ai ricavi è decaduto.
- 1.3 Il diritto all'integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti, con riferimento agli anni 2010 e 2011, è decaduto per le imprese che non hanno provveduto all'invio dei dati entro i termini previsti dal comma 2.6, della deliberazione ARG/elt 167/11.
- 1.4 Le imprese rispetto alle quali sono stati rideterminati gli importi di integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti, per il periodo dal 2008 al 2011 e gli importi medesimi, sono riportati nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento.

## **Articolo 2**

*Disposizioni relative all'integrazione ai ricavi a copertura degli oneri relativi allo sconto dipendenti per gli anni 2012 e 2013*

- 2.1 Le imprese distributrici aventi diritto all'integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti, con riferimento agli anni 2012 e 2013, ed il relativo ammontare di integrazione da erogare, sono elencate nella Tabella 4, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 Ai sensi del comma 37.7, del TIT 2012-2015, il diritto all'integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti, con riferimento agli anni 2012 e 2013 è decaduto per le imprese elencate nella Tabella 5, allegata al presente provvedimento, per mancato rispetto dei requisiti previsti dal comma 37.6, del medesimo TIT 2012-2015.
- 2.3 Le imprese che non hanno fornito alcuna comunicazione nell'ambito della raccolta dati avviata con comunicazione 30 maggio 2013 possono provvedervi, tramite il sistema telematico appositamente predisposto, entro e non oltre il termine ultimo del 30 settembre 2013, pena la decadenza del diritto alla integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti per gli anni 2012 e 2013.
- 2.4 Gli ammontari di integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti per gli anni 2012 e 2013, per le imprese che provvedono a fornire i dati entro i tempi e nelle modalità previste dal comma 2.3, saranno erogati contestualmente alle integrazioni ai ricavi relative agli anni 2014 e 2015.

## **Articolo 3**

*Disposizioni alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico e alle imprese distributrici*

- 3.1 La Cassa eroga gli importi spettanti a ciascuna impresa, di cui ai precedenti commi 1.2a) lettera a) e 2.1, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, utilizzando le disponibilità del "Conto per la

perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione dei ricavi", alimentato dalla componente UC3 di cui al comma 12.1 del TIT 2012-2015.

- 3.2 Le imprese, di cui alla Tabella 3, versano alla Cassa. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. gli importi già incassati a titolo di integrazione ai ricavi, per ciascuno degli anni di riferimento indicati, eccedenti quelli riportati nella medesima Tabella 3.

**Articolo 4**  
*Disposizioni finali*

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

25 luglio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*